



Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 62 DEL 03.06.2019

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME IN ATTUAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **15:00** nella Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
TRAVERSARI MARCO	SINDACO	P
CHELUCCI MARCO	VICE SINDACO	P
BALDECCHI ROBERTO	ASSESSORE	P
BUGOSSI MIRTA	ASSESSORE	P
GIANNINI ELENA	ASSESSORE	P

Presenti n. **5**

Assenti n. **0**

- Partecipa il Sig. **TRAVERSARI MARCO** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa il Sig. Segretario Comunale **MERLINI FRANCESCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art.11 istituisce un Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici, per l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 all’art. 1, comma 3, dispone che il nucleo familiare che partecipa al bando debba rilasciare, ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale, apposita dichiarazione ai sensi del DPCM 159/2013;

VISTO l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 Giugno 2008, n.112, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 6 Agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019 con la quale si approvano, nell'Allegato “A”, per l'anno 2019 e per gli anni successivi, fino a espressa modificazione del provvedimento, i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art.11 della L.431/98 ;

VISTA la comunicazione della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Politiche Abitative, con cui si stabiliscono per l’anno 2019 i parametri reddituali per accedere al fondo per l’integrazione dei canoni di locazione;

DATO ATTO che:

a) per l’anno 2019 i redditi per l’accesso ai contributi di cui trattasi risultano i seguenti:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (13.338,26).
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

fascia B Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2019 (13.338,26) e l’importo di Euro 28.684,36.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00.

RITENUTO opportuno stabilire, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni:

- di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal 100%, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste;
- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 dl 13/09/2004 n. 240 convertito in L. 269 del 12/11/2004 a modifica dell'art. 11 della L. 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a parziale sanatoria della morosità medesima;
- di riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;
- di riservarsi la facoltà di erogare i contributi ridotti del 30% agli aventi diritto che hanno beneficiato del contributo spettante in maniera continuativa negli ultimi 3 anni;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Responsabile del Settore, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale, approvato nel testo vigente e coordinato;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) DI PRENDERE ATTO delle disposizioni richiamate in premessa in merito ai criteri, alle procedure e ai termini per la ripartizione ed erogazione ai Comuni del Fondo Nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione, nonché alle procedure per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto al contributo di cui trattasi;
- 2) DI STABILIRE, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni:
 - di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal 100%, secondo un procedimento che si attenga ai seguenti principi:
 - in misura pari al 40% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito in punteggio oltre 3 punti;
 - in misura pari al 35% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
 - in misura pari al 30 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;
 - in misura ulteriormente ridotta del 30% agli aventi diritto che hanno beneficiato del contributo spettante in maniera continuativa negli ultimi 3 anni;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e che l'insieme delle erogazioni risulti inferiore al 75% delle risorse assegnate dalla Regione, tale eccedenza sarà ripartita nel modo seguente:

- Stabilire, per il caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte al punto precedente tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse finanziarie, la percentuale nella misura del 30% per i soggetti collocati in fascia "B", ed erogare in tale misura il contributo scorrendo l'ordine della Graduatoria e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilità finanziaria.
 - Stabilire, per il caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nella fascia "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie, di procedere all'integrazione fino al 100% del contributo teorico delle domande, scorrendo l'ordine della graduatoria prima della Fascia A e poi della Fascia B, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 dl 13/09/2004 n. 240 convertito in L. 269 del 12/11/2004 a modifica dell'art. 11 della L. 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a parziale sanatoria della morosità medesima;
 - di riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;

3) DI DARE ATTO che la formazione delle Graduatorie nonché tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento saranno determinati dal Responsabile del Servizio Sociale;

4) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000;

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l'immediata esecutività del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
TRAVERSARI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MERLINI FRANCESCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **17.06.2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BERTI NATASCIA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 17.06.2019 al 02.07.2019, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BERTI NATASCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BERTI NATASCIA

,
